



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: DITTA PALERMO RECUPERI DI BOLOGNA ANTONINO & C. S.A.S. – PALERMO. P.IVA 05132250829. - IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI R13 E R5) DA REALIZZARSI IN VIALE REGIONE SICILIANA S.E. N. 8447 NEL COMUNE DI PALERMO.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3076 del 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTR) e ss.mm.ii.;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che *“l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – *“Criteri di formazione delle tariffe”* dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l’istanza del 16/05/2014 della Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C, s.a.s., con sede legale in Viale Regione Siciliana S/E n. 1427 nel Comune di Palermo, acquisita al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in data 16/06/2014 al n. 23678, con la quale si chiede, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. l’autorizzazione unica per l’esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti inerti non pericolosi, da realizzare nel territorio del Comune di Palermo, Viale Regione Siciliana S/E n. 8447 – Contrada Regia Corte;



- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
 - Relazione tecnica – Rettifica riferimenti catastali;
 - Tav. B0 - Cartografia;
 - Tav. B1 - Planimetria stato di fatto;
 - Tav. B2 - Planimetria stato di progetto;
 - Tav. B3 – Planimetria regimentazione acque;
 - Piano di bonifica e ripristino ambientale con documentazione fotografica dello stato di fatto;
- VISTO il verbale della conferenza di Servizi, tenutasi il 02 Ottobre 2014 nei locali di questo Dipartimento, dal quale risulta che:
- con nota prot. 1531 del 15/09/2014 l'ASP di Palermo – Servizio S.pre.S.A.L., esprime parere favorevole;
 - il rappresentante della Città Metropolitana di Palermo ha chiesto chiarimenti ed integrazioni;
 - Il rappresentante dell'ARPA consegna propria nota prot. n. 61262 del 01/10/2014 al verbale con la quale chiede integrazioni;
 - Il rappresentante del Servizio SIAV dell'ASP di Palermo chiede chiarimenti ed integrazioni;
 - Il rappresentante del SUAP di Palermo, preso atto degli elaborati grafici relativi al progetto presentato, considerato che non essendoci scarico di liquami in fognatura comunale, non prevede alcuna prescrizione in merito. In particolare, dal progetto si evince che le acque di prima pioggia sono convogliate all'interno di una vasca a tenuta; si prescrive che vengano evitati sversamenti nel sito e che venga periodicamente smaltita da ditte autorizzate;
 - I rappresentanti del Dipartimento Regionale Urbanistica ritengono prioritariamente necessario acquisire il parere del Settore pianificazione territoriale del Comune di Palermo relativo alla procedura in argomento, atteso che dai precedenti pareri rilasciati in sede di procedura semplificata emerge che il medesimo settore ha inteso rilasciare una semplice autorizzazione temporanea relativa al parcheggio dei cassoni scarrabili e degli automezzi nelle more della formazione del piano particolareggiato della zona D2 ,in corso di redazione da parte del predetto Ufficio. Infatti, qualora venisse confermato dal Comune che lo stesso intende procedere all'adozione del piano attuativo della zona D2, non sussisterebbe da parte del Dipartimento Urbanistica la necessità di rilasciare il proprio parere in quanto lo stesso si riferisce unicamente all'approvazione in sede di conferenza di servizi della variante urbanistica (variante alle N.T.A. relative alla formazione del piano particolareggiato).
 - Il progettista presenterà al Dipartimento ed agli coinvolti in conferenza le integrazioni richieste dai vari Enti;
- VISTA la nota prot. 714498 del 05/09/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 23/09/2014 al n. 36473, con la quale il Comune di Palermo – Area della pianificazione del territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Particolareggiata, trasmette all'Ufficio Segreteria Generale "Albo Pretorio" dello stesso Comune, per l'affissione dell'avviso di convocazione della conferenza ex art. 208 del D.Lgs.152/06, riguardante *la realizzazione di un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;*

- VISTA la nota prot. 743512 del 16/09/2014, trasmessa con nota prot. 938567 del 18/11/2014 ed acquisita agli atti del Dipartimento in data 21/11/2014 al n. 47059, con la quale il Comune di Palermo – Ufficio Pianificazione del Territorio, esaminati gli elaborati di progetto, ha trasmesso osservazioni e prescrizioni;
- VISTA la nota del 05/11/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 06/11/2014 al n. 44168, indirizzata a tutti gli Enti coinvolti nella citata conferenza, con la quale la Ditta trasmette le integrazioni richieste, costituite dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica – Rev. 1;
 - Tav. B1 – Planimetria stato di fatto;
 - Tav. B2– Planimetria di progetto con la riorganizzazione delle aree di messa in riserva;
 - Tav. B3 – Planimetria regimentazione acque;
 - Tav. B4 – sezione A-A riferita alla tavola B2;
 - Tav. B5 - Pianta, prospetto e sezione spogliatoio e particolare new jersey;
 - Relazione idrogeologica;
 - Contratto di locazione del sito;
- VISTA la nota del 02/12/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 04/12/2014 al n. 49158, indirizzata al Comune di Palermo – Ufficio Pianificazione del Territorio, con la quale la Ditta, in riferimento alla citata nota prot. 743512 del 16/09/2014, ha trasmesso chiarimenti ed i seguenti elaborati integrativi:
- Tav. B - Planimetria generale con sovrapposizione su stralcio di Mappa catastale (a chiarimento delle particelle interessate);
 - Tav. B2-REV.2 – Planimetria di progetto con l'indicazione del confine dell'impianto ed il riferimento dei parametri urbanistici;
 - In merito ai setti separatori in calcestruzzo (esistenti sin dagli anni '70), la Ditta ha presentato istanza al Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 13 della L.47/85;
- VISTA la nota del 18/12/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 19/12/2014 al n. 51682, indirizzata all'ASP di Palermo – Servizio SIAV, con la quale la Ditta trasmette le integrazioni richieste;
- VISTA la nota prot. 32303 del 15/01/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 19/01/2015 al n. 1747, con la quale il Comune di Palermo – Ufficio Pianificazione del Territorio, facendo seguito alla nota prot. 743512 del 16/09/2014, subordina il rilascio del parere di competenza, alla sottoscrizione da parte della Ditta di un Atto Unilaterale con la quale si obbliga nei confronti del Comune di Palermo di rispettare le seguenti prescrizioni:
- *riconoscere come causa di estinzione anticipata dell'autorizzazione ricevuta, senza diritto ad alcuno speciale indennizzo riguardo agli impegni assunti e all'autorizzazione medesima, il provvedimento di occupazione di urgenza o di esproprio dell'area o parte di essa a seguito dell'esecuzione del P.P. della zona omogenea D2;*
 - *ad eseguire, a propria cura e spese, la rimozione dei manufatti e/o strutture e/o impianti, anche precari, realizzati per l'espletamento dell'attività, sulle aree oggetto di notifica di provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione;*
 - *autorizzare l'Amministrazione comunale, in caso di inadempimento degli obblighi indicati al punto precedente, ad intervenire con mezzi propri e con oneri e spese a totale carico del sottoscritto;*
- VISTA la nota prot. 473 del 26/02/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 04/03/2015 al n. 9966, con la quale l'ASP di Palermo – Servizio SIAV, esaminato il progetto e le successive integrazioni, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario con prescrizioni;



- VISTA la nota del 13/04/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 15/04/2015 al n. 17040, indirizzata al Comune di Palermo – Area della pianificazione del territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Particolareggiata, con la quale la Ditta, in merito ai setti separatori in calcestruzzo, trasmette copia del parere di sussistenza ex Legge 02/02/74 n. 64, rilasciato dal Genio Civile di Palermo;
- VISTA l'autorizzazione edilizia n. 40 del 03/07/2015 n. 536489 rilasciata dal Comune di Palermo – Area Tecnica della riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture, per i lavori consistenti in un muro in c.a. di altezza variabile da mt. 2,36 a mt. 5,80 e fondazione a mensola, realizzato all'interno del lotto destinato all'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- VISTA la nota prot. 733096 del 25/09/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 28/09/2015 al n. 40805, con la quale il Comune di Palermo – Ufficio Pianificazione del Territorio, trasmette copia dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, firmato dal rappresentante legale della Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. s.a.s., registrato a Trapani in data 07/09/2015 al n. 4299 serie 1T;
- VISTA la nota prot. 630306 del 11/08/2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 18/09/2015 al n. 39646, con la quale il Comune di Palermo – Ufficio Pianificazione del Territorio, visti gli elaborati di progetto adeguati alle indicazioni fornite dai diversi Uffici intervenuti in Conferenza dei Servizi, esprime parere favorevole per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- VISTA la nota prot. 48530 del 14/07/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 20/07/2016 al n. 31394, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 Valutazioni Ambientali, ha trasmesso il Decreto n. 271 del 11 Luglio 2016 con il quale, tra l'altro, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 23 del medesimo Decreto Legislativo n., 152/06, il progetto proposto dalla Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. S.a.s., relativo *all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato a Palermo, in Viale Regione Siciliana S/E n. 8447,.....per le operazioni R13 di messa in riserva, R5, recupero di rifiuti inerti mediante impianto di frantumazione, potenzialità 150.000 tonn./anno, e R4, recupero di metalli che derivano dal deferrizzatore*, dettando delle prescrizioni;
- VISTA l'istanza del 09/08/2016 acquisita agli atti del Dipartimento in data 10/08/2016 al n. 35004, indirizzata anche a:
- Comune di Palermo – Area della pianificazione del territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Particolareggiata;
 - Comune di Palermo – Settore Attività produttive;
 - Città Metropolitana di Palermo;
 - ARTA – Dipartimento Urbanistica;
 - ARTA – Servizio 2 Emissioni;
 - ASP di Palermo – Servizio S.pre.S.A.L.;
 - ASP di Palermo – Servizio SIAV;
 - ARPA S.T. di Palermo;
 - SRR Palermo – Area Metropolitana;
- con la quale la Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. S.a.s., con sede legale in Viale Regione Siciliana S/E n. 1427 nel Comune di Palermo, ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), sito in Viale Regione Siciliana S/E n. 8447;

VISTI gli elaborati di progetto allegati all'istanza, allegati al presente provvedimento, relativi alla nuova revisione progettuale riguardanti l'inserimento dell'impianto di frantumazione e vagliatura, costituiti da:

- Relazione tecnica revisionata;
- Piano di gestione;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Valutazione preventiva dei rischi;
- Valutazione preventiva del rumore;
- Piano di gestione;
- Piano di bonifica e ripristino ambientale;
- Tav. B0 - Cartografia;
- Tav. B1 - Planimetria stato di fatto;
- Tav. B2-Rev.1 - Planimetria di progetto con l'indicazione del confine dell'impianto ed il riferimento dei parametri urbanistici;
- Tav. B3-Rev.1 Planimetria regimentazione acque;
- Tav. B4-Rev.1 Planimetria prospetti e sezioni del muro interno oggetto di sanatoria;
- Tav. B5 - Pianta, prospetto e sezione del box ufficio e spogliatoio, particolare new jersey;
- Tav. B6 - Planimetria di progetto con l'indicazione della pavimentazione e planimetria viabilità;
- Tav. B7 - Planimetria presidi antincendio;
- Studio Geologico;
- Contratti di locazione;
- Certificati di destinazione urbanistica;
- D.A. n. 271/GAB/2016;

VISTO il verbale della conferenza di Servizi, tenutasi il 16 Settembre 2016 nei locali di questo Dipartimento, notificato con nota prot. 46071 del 02 Novembre 2016, dal quale risulta che:

Sono presenti:

il Comune di Palermo – SUAP;
il Comune di Palermo – Settore Urbanistica;
l'A.R.T.A. Dipartimento Urbanistica Serv. 2 U.O. S2.1;
l'ASP di Palermo – Serv. Igiene Pubblica;
la Ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino & C s.a.s. ed il progettista;

Sono assenti:

l'ARTA Servizio 2 Emissioni;
l'ASP di Palermo – Serv. S.pre.S.A.L.;
la Città Metropolitana di Palermo – Settore tutela ambientale;
l'ARPA S.T. di Palermo;
la SRR Palermo Area Metropolitana;

- Preliminarmente il Presidente fa presente che il progetto all'esame dell'odierna conferenza consiste in una revisione progettuale relativa nell'annessione di una nuova particella e nell'inserimento dell'impianto di frantumazione e vagliatura, del progetto esaminato nella conferenza dei servizi del 02 Ottobre 2014. Gli elaborati progettuali in esame modificano ed integrano il progetto precedente;
- il progettista che fa presente che il progetto in esame è una rivisitazione del progetto precedente consistente nell'inserimento della particella n. 120 per il deposito del materiale prodotto e nell'inserimento dell'operazione di recupero R5 attraverso la frantumazione dei rifiuti;



- il rappresentante del Comune di Palermo Settore Urbanistica fa notare che nello “stralcio di mappa catastale con la sovrapposizione dell'impianto” che è riportato nella relazione tecnica del progetto in esame, la perimetrazione dell'area dell'impianto invade in tutto, in parte o in minima parte alcune particelle che esulano dal progetto in questione e cioè la perimetrazione dell'area suddetta invade in piccola parte la particella n. 1373, include totalmente la particella 1287 ed in minima parte ricade nelle seguenti particelle: 1289, 341 e 1253. Nella stessa relazione tecnica in alcune particelle ricadente all'interno della suddetta perimetrazione, non risulta specificato che non rientrano nella stessa perimetrazione in tutta la loro parte ma in una quota parte. Delle particelle utilizzate in quota parte si richiede la specifica dei mq. Utilizzati. L'altro rappresentante del Comune aggiunge che i due manufatti prefabbricati presenti saranno interessati dal calcolo volumetrico del volume realizzato ai fini della valutazione degli standards in quanto a tutti gli effetti costituiscono insediamenti permanenti. La particella interessata dalla cabina ENEL dovrà essere esclusa dalla perimetrazione dell'area oggetto di autorizzazione. La Ditta dovrà obbligarsi alla sottoscrizione di un nuovo atto d'obbligo per l'intero impianto. Il parere di competenza rimane subordinato all'ottemperanza da parte della Ditta di quanto sopra richiesto;
- il rappresentante dell'ASP di Palermo Servizio SIAV chiede che venga specificato:
 - 1) che nel raggio di 50 mt. dal pozzo assorbente non vi siano condotte, serbatoi e o altra opera destinata al servizio potabile pubblico e privato;
 - 2) la presenza o meno di edifici abitativi nel raggio di 300 mt dal perimetro dell'impianto e in caso positivo si provveda ad integrare la relazione fonometrica con i valori limite differenziali di immissione riferiti ai recettori abitativi più vicini ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 14/11/97;
- il tecnico incaricato, in riferimento alle osservazioni avanzate dal rappresentante del Serv. SIAV dell'ASP di Palermo dichiara che non risultano serbatoi e o altra opera destinata al servizio potabile pubblico e privato nel raggio di 50 mt. dal pozzo assorbente e che non risultano edifici abitativi nel raggio di 300 mt. Dal perimetro dell'impianto;
- il rappresentante dell'ASP di Palermo Servizio SIAV esprime quindi parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione che i rifiuti inerti non contengano amianto e fermo restando il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il rappresentante del SUAP di Palermo non ravvisando motivi ostativi esprime parere favorevole ai fini dell'autorizzazione allo scarico;
- il rappresentante dell' A.R.T.A. D.to Urb.ca Serv. 2 U.O. S2.1 che preliminarmente chiede di acquisire il parere rilasciato dal Comune di Palermo Area Della Pianificazione del Territorio prot. n. 630306 del 11/08/2015 e copia del precedente atto d'obbligo unilaterale stipulato dalla Ditta a favore del Comune Ufficio Pianificazione riferiti alla precedente stesura progettuale. Inoltre nella considerazione che l'attuale progetto in argomento modifica ed integra il precedente chiede alla Ditta di predisporre un'apposita tabella riepilogativa di tutti gli indici e parametri edilizi ed urbanistici di progetto (superficie dell'area interessata, superficie coperta lorda, rapporto di copertura, volumetria, indici di densità territoriale, altezze massime, distanze dalle strade e dai confini del lotto ect...). Dovrà essere altresì verificata analiticamente la superficie da destinare a parcheggi pertinenziali di cui alla Legge 122/89. Si riserva di esprimere il parere di competenza una volta ottemperato a quanto sopra richiesto;
- Il Presidente della conferenza fa presente che a norma dell'art. 14-ter, comma 7, Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si considererà acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;



- La Ditta è invitata a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste a questo Dipartimento e a tutti gli Enti coinvolti nella odierna conferenza dei servizi, entro 30 giorni dalla data odierna;
- il progettista fa presente che presenterà al Dipartimento ed agli coinvolti in conferenza le integrazioni richieste dai vari Enti nei termini previsti dalla conferenza;

- VISTA la nota prot. 68615 del 12/09/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 12/09/2016 al n. 38152, con la quale la Città Metropolitana di Palermo, esaminati gli elaborati progettuali alla richiesta di autorizzazione presentata dalla Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. S.a.s., esprime parere favorevole a condizione che la Ditta, ottenuta l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e la successiva accettazione delle polizze fidejussorie, chieda la cancellazione della propria iscrizione n. 327 del Registro delle Imprese abilitate alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata;
- VISTA la nota prot. 1797 del 15/09/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 28/09/2016 al n. 40779, con la quale l'ASP di Palermo – Servizio S.pre.S.A.L., esaminata la documentazione prodotta, esprime parere favorevole con condizioni;
- VISTA la PEC del 27 Settembre 2016 acquisita agli atti del Dipartimento in data 29/09/2016 al n. 41095, con la quale l'Albo Pretorio del Comune di Palermo attesta l'avvenuta pubblicazione on line dal 06/09/2016 al 26/09/2016 del fax di convocazione della C.d.S. del 16/09/2016 prot. 34298 del 03/08/2016, certificando che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni;
- VISTA la nota del 16/10/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 02/11/2016 al n. 46069, con la quale la Ditta, in merito alle osservazioni emerse nella C.d.S. del 16/09/2016, trasmette agli Enti coinvolti le integrazioni, allegati al presente provvedimento, inerenti i riferimenti catastali ed i parametri urbanistici, di seguito elencate:
- Relazione tecnica integrativa;
 - Visura storica per la particella n. 902 del foglio di Mappa n. 108 oggi soppressa;
 - Tav. B Sovrapposizione su stralcio di mappa catastale originario e sovrapposizione su stralcio di mappa catastale aggiornato;
 - Tav. B2-Rev2 Planimetria di progetto con l'indicazione del confine dell'impianto ed il riferimento dei parametri urbanistici e particolari;
- VISTA la nota prot. 22592 del 28/11/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 29/11/2016 al n. 50420, con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 2 – U.O. 2.1, esaminati gli atti istruttori, *rappresenta che, così come prospettato dai rappresentanti di questo Dipartimento in sede di C.d.S. del 02/10/2014, non sussiste da parte di questo Dipartimento Urbanistica la necessità di rilasciare alcun parere di competenza;*
- VISTA la nota prot. 1969626 del 15/12/2016, acquisita agli atti del Dipartimento in data 15/12/2016 al n. 53116, con la quale il Comune di Palermo – Area della Pianificazione del Territorio – Ufficio Pianificazione del Territorio, esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione presentata dalla Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. S.a.s., per la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operazioni R13 e R5, da ubicare nel Comune di Palermo in Viale Regione Siciliana S/E n. 8447; (allegati: atto d'obbligo registrato a Trapani il 21/11/2016 al n. 6317 serie 1T – atto di notorietà);
- VISTA l'iscrizione della Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. S.a.s. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 04 Marzo 2017;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare*



dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;

- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino & C. s.a.s. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 740 del 15 Maggio 2012;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 03/01/2017;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato C al D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., da realizzare nel territorio del Comune di Palermo in Contrada Regia Corte – Viale Regione Siciliana S/E n. 8447, foglio di mappa 108, particelle nn. 24-339-537-1288-1289-120 e alla quota parte delle particelle nn. 25-30-242-430-438-503-1293;
- RITENUTO inoltre, a fronte dei solleciti rimasti privi di riscontro, di dover applicare ai fini dell'autorizzazione alle emissioni, le prescrizioni previste per impianti analoghi, che comunque, non potranno essere meno restrittive di quelle fissate dalla normativa vigente;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

A termini della vigente normativa

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi nonché messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, da realizzare nel territorio del Comune di Palermo in Contrada Regia Corte – Viale Regione Siciliana S/E n. 8447, foglio di mappa 108, particelle nn. 24-339-537-1288-1289-120 e quota parte delle particelle nn. 25-30-242-430-438-503-1293, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta Palermo Recuperi di Bologna Antonino & C. S.a.s. con sede legale in Palermo – Viale Regione Siciliana S/E n. 1427 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dall'utilizzo dell'impianto di frantumazione per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, le cui prescrizioni sono fissate al successivo art. 4 del presente provvedimento.

ART. 3

I rifiuti inerti non pericolosi, ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R5	R13
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5	R13
17 01 01	cemento	R5	R13
17 01 02	mattoni	R5	R13
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R5	R13
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	R5	R13
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5	R13
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5	R13
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5	R13
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5	R13



I rifiuti non pericolosi, ammessi in ingresso all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
17 02 01	legno	-	R13
17 02 02	vetro	-	R13
17 02 03	plastica	-	R13
17 04 05	ferro e acciaio	-	R13
17 04 07	metalli misti	-	R13

ART. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolta garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

- 1) l'impianto è finalizzato alla messa in riserva (R13) di rifiuti inerti non pericolosi, al fine del loro recupero (R5) per essere avviati al riutilizzo o alla commercializzazione nonché alla messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- 2) il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi ammessi in impianto è di 71.000 tonn./anno di cui 70.000 tonn./anno da sottoporre all'operazione di recupero R5, mentre la capacità di stoccaggio in contemporanea è di 1.900 tonnellate;
- 3) la zona di messa in riserva dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
- 4) dovrà essere inumidito il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e trasferimento;
- 5) i piazzali dovranno essere inumiditi in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati;
- 6) dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione delle aree operative, dei piazzali e del materiale stoccato;
- 7) i cumuli di materiale e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato manualmente;
- 8) deve essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dell'impianto;
- 9) i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- 10) dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto;
- 11) per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.
- 12) la Ditta dovrà installare nebulizzatori di acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in numero adeguato in modo da coprire non solo l'area di stoccaggio degli inerti da trattare ma anche l'area di stoccaggio degli inerti già trattati oltre l'unità di frantumazione;
- 13) gli Organi di controllo, Città Metropolitana e Arpa S.T. competente per territorio, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;
- 14) la Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2 "Industrie a rischio e Tutela dall'Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico", alla Città Metropolitana, alla S.T. dell'ARPA e al Sindaco, competenti per territorio;
- 15) è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- 16) i rifiuti in uscita dall'impianto (che non siano prodotti dall'impianto stesso) provenienti dalla sola



- operazione R13 potranno essere conferiti solo ad impianti che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalla sola messa in riserva;
- 17) il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
 - 18) dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia, conformi alle specifiche della CCIAA di Milano, costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
 - 19) ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e ss.mm.e ii.;
 - 20) la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
 - 21) i rifiuti in ingresso e i materiali recuperati in uscita dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri e qualora stoccati in cumuli all'aperto dovranno rispettare i criteri di cui all'allegato 5, punto 4, del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.;
 - 22) il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
 - 23) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
 - 24) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
 - 25) l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
 - 26) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - 27) lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili; lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate;
 - 28) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
 - 29) l'area adibita ad ospitare l'impianto di frantumazione e selezione e i cumuli di rifiuti in ingresso e dei prodotti dell'impianto venga adeguatamente impermeabilizzata, per evitare che eventuali percolati prodotti dai rifiuti e dai materiali possano contaminare il sottosuolo;
 - 30) tale area dovrà essere realizzata con opportuna pendenza che canalizzi le acque piovane verso un sistema di caditoie che capti integralmente le acque piovane ivi precipitate e le convogli verso il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. Tale sistema dovrà avere un volume di stoccaggio pari a quello prodotto da 5 mm di pioggia in tutta l'area dell'impianto;
 - 31) il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, dovrà essere apposto apposito cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
 - 32) tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
 - 33) le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con



- blocco macchina automatico;
- 34) deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09;
 - 35) il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
 - 36) per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti;
 - 37) entro 90 (novanta) giorni dall'avvio dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche, avendo come riferimento il rumore prodotto dalle varie fasi di attività dell'impianto (gruppo semimobile di frantumazione, pala meccanica, gruppo elettrogeno etc). Tali misure devono essere eseguite conformemente alla Legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi. Devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
 - 38) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
 - 39) a seguito dell'avvio dell'attività la Ditta dovrà trasmettere per l'approvazione ad ARPA ST Palermo un piano di sorveglianza e controllo che, vistato, sarà trasmesso da ARPA agli Enti di competenza;
 - 40) la Ditta al momento della comunicazione di inizio di attività ai sensi dell'art.208 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Palermo la cancellazione dal registro provinciale ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
 - 41) la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.A. n. 271/GAB del 11/07/2016 dell'A.R.T.A. – Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio 1 Valutazioni Ambientali che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART.5

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART.6

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

ART.7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;



- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
- Relazione asseverata sull'impianto a tenuta stagna redatta da professionista abilitato;
- Contratto per il prelievo periodico dei reflui con Ditta autorizzata al loro smaltimento;
- Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

ART. 11

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Palermo, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

**ART. 12**

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 13

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: ARTA Servizio 1 VAS/VIA e Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, Comune di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. – Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 12 GEN. 2017

IL DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Ing. Mauro Verace)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Maurizio Pirillo)